

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2012

Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quarter e 8-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto in particolare l'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'articolo 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse costituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo articolo 5;

Visto il D.M.T. del 10 luglio 2012 n. 34255 registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2012, Registro n. 8, Foglio n. 296, con il quale e' stato assegnato l'importo di € 5.800.000,00 al capitolo di spesa 7044 p.g. 1 istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'articolo 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27;

Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia alle attivita' oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore anche attraverso la semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori e le agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese;

Considerata altresì l'evoluzione regolamentare in ambito comunitario in materia di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;

Preso atto inoltre che occorre fornire la massima assistenza alle imprese operanti nel settore della pesca nel quadro delle azioni previste dalla riforma in corso della Politica comune della pesca (PCP);

Ritenuto pertanto necessario, nel particolare momento di congiuntura economica, individuare specifiche prioritari nell'ambito delle attivita' previste dall'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'articolo 67

del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 275, nonché i criteri e le modalità di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni;
Decreta:

Art. 1

Attività

1. Per quanto esposto in premessa, le risorse attualmente disponibili in bilancio per il finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'articolo 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27, sono destinate alla realizzazione delle sottoindicate attività prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca:

a) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;

b) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

c) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della

legislazione vigente in materia;

d) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

Art. 2

Misure di attuazione

1. Le misure di attuazione per la migliore realizzazione degli obiettivi di sviluppo della filiera pesca di cui al precedente articolo sono stabilite con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che provvede altresì a ripartire fra le attività di cui all'articolo 1 lo stanziamento complessivo.

Art. 3

Stipula delle convenzioni

1. Le Associazioni nazionali di categoria ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le attività di cui all'articolo 1, presentano istanza secondo le modalità stabilite con il decreto direttoriale di cui al precedente articolo 2.

2. Il direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stipula le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'articolo 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 4

Valutazione

1. La valutazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, e' effettuata da una o piu' Commissioni nominate con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. I criteri di valutazione dei progetti cui devono attenersi le Commissioni sono stabiliti con il medesimo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al precedente articolo 2.

Il presente decreto e' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it

Roma, 19 settembre 2012

Il Ministro: Catania